

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 17 maggio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta COM(2016) 882, che abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006) prevedendo l'obbligo e non più la mera facoltà di inserimento dei divieti di ingresso, e dalla proposta COM(2016) 883, che migliora l'uso del SIS ai fini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

considerato, in particolare, che la proposta:

- all'articolo 3, introduce l'obbligo, per gli Stati membri, di registrare decisioni di rimpatrio emesse ai sensi della direttiva 2008/115/CE (recepita con decreto-legge n. 89 del 2011), al fine di rendere tali decisioni visibili in tutta l'Unione e quindi poterne monitorare l'adempimento. L'obbligo è esteso anche alle indicazioni sui termini di scadenza per la partenza volontaria, nonché alle decisioni di sospensione o rinvio dell'esecuzione del rimpatrio;

- all'articolo 6, paragrafo 2, nel rispetto dei diritti fondamentali, prevede la cancellazione dei dati personali dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto rimpatrio. Tuttavia, in base alla proposta COM(2016) 882 (articolo 24, paragrafo 3), contestualmente al rimpatrio, lo Stato membro ha l'obbligo di inserire nel SIS la segnalazione di divieto di ingresso;

- all'articolo 7, definisce le procedure da applicare quando un cittadino di un Paese terzo, oggetto di una segnalazione di rimpatrio, è individuato e fermato in un

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

altro Stato membro. In tal caso è prevista l'immediata consultazione dello Stato membro che ha emesso il rimpatrio, "per stabilire senza indugio l'azione da intraprendere";

- all'articolo 8, stabilisce le procedure nel caso in cui uno Stato membro stia valutando la possibilità di concedere un permesso di soggiorno a un soggetto nei confronti del quale sia presente nel SIS una segnalazione di rimpatrio;

- all'articolo 12, prevede l'accesso ai dati del SIS per tutte le autorità degli Stati membri responsabili dell'adozione delle decisioni di rimpatrio, comprese quelle competenti per l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi, nonché Europol e la Guardia costiera e di frontiera europea;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine.

A tale riguardo, si segnala l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, "per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE", e della Comunicazione COM(2017) 200, "per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea - Un piano d'azione rinnovato", al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati.

Lucio Romano